



CASA

**AUTO**

SALUTE

RISPARMIO

PROTEZIONE

PREVIDENZA

LAVORO

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE AI MOTOVEICOLI

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**Nota Informativa precontrattuale per l'assicurazione di Responsabilità Civile e Rami Danni per la circolazione dei Motoveicoli** (Motocicli, motocarrozette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Limitatamente alla garanzia RCA, è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito Internet dell'Impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, in relazione ai diversi tipi di Motoveicoli, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta dal richiedente ed indicata tra le possibili offerte dall'Impresa.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - [www.groupama.it](http://www.groupama.it); [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it)

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma -Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo Groupama iscritto nell'albo Gruppo Assicurativi al n. 048.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto della Società ammonta a **461,5** milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a **172,6** e a **288,9** milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della **gestione danni**, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a **1,41**.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Durata del contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4 "Durata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

### 3. Coperture assicurative offerte

#### Garanzia assicurativa della Responsabilità Civile:

- **Forma tariffaria**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus che prevede 23 classi di merito. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione, pubblicate sul sito Internet di Compagnia. In occasione della scadenza annuale il contratto verrà assegnato ad una determinata classe di merito in base al verificarsi o meno di sinistri.

- **Oggetto del contratto**

L'Impresa assicura in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

**In polizza sono riportati dei casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l'Impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.**

Per i presupposti e per gli effetti nonché per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Massimali relativi alla garanzia di Responsabilità Civile**

**Il contratto prevede un massimale.** Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale è bipartito cioè distinto per danni a cose e danni a persona. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.10 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento.

Ad esempio: polizza con massimale bipartito pari ad € 1.000.000 (danni a cose) e € 5.000.000 (danni a persone),

- se il sinistro ha prodotto danni per € 400.000 (danni a cose) ed € 2.000.000 (danni a persone) l'Impresa liquiderà l'importo esatto del sinistro;
- se invece il sinistro ha prodotto danni per € 1.500.000 (danni a cose) ed € 6.000.000 (danni a persone) l'Impresa liquiderà fino al massimale pattuito in polizza e il residuo rimane a carico del proprietario.

### 3.1. Estensioni della copertura

Per le estensioni della garanzia di Responsabilità Civile si rinvia all'art. 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Garanzie assicurative diverse dalla Responsabilità Civile Auto**

- **Incendio:** l'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dal motoveicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 15 "Incendio" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà:** l'Impresa assicura i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del motoveicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
  - a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA esclusi i danni a persone e cose trasportate;
  - al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del motoveicolo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 16 "Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà" delle Condizioni di Assicurazione

- **Furto e Rapina:** l'Impresa assicura i danni materiali e diretti per la perdita del motoveicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina nonché cagionati al motoveicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati; quelli verificatisi al motoveicolo durante la circolazione successiva al furto o rapina; subiti in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina. Copre inoltre i danni da scasso causati al motoveicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del motoveicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 17 "Furto e rapina" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Kasko Limitata (collisione) solo motocicli:** l'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dal motoveicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 18 "Kasko" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Recupero Perdite Pecuniarie:** l'Impresa assicura le spese sostenute per tassa di proprietà, sostituzione serrature, recupero traino e custodia, incendio derivante da eventi sociopolitici, rimborso ambulanza, sequestro penale, bagagli trasportati, immatricolazione motoveicolo sostitutivo, rimborso spese di reimmatricolazione, perdita totale, duplicazione patente. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 26 "Recupero Perdite Pecuniarie" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Infortuni:** l'Impresa assicura il conducente del motoveicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del motoveicolo stesso. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 27 "Infortuni" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Tutela Legale:** l'Impresa assicura l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 28 "Tutela Legale" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Assistenza:** l'Impresa assicura le prestazioni di Soccorso stradale, Officina Mobile, Recupero motoveicolo uscito di strada, Viaggio per recupero motoveicolo, Rimpatrio del motoveicolo, Assistenza telefonica, Pronto guasti, Rientro passeggeri, Spese d'albergo, Viaggio di un familiare, Invio pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Interprete a disposizione, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma, Abbandono legale, Invio di autoambulanza, Consulenza medica. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 29 "Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie Incendio Furto e Rapina, Kasko limitata (Collisione) prevedono il seguente sistema di scoperti:

- percentuale sul danno;
- minimo percentuale della somma assicurata;
- minimo assoluto;

la misura degli scoperti è riportata sul modulo di polizza.

Sulle garanzie Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà, Recupero Perdite Pecuniarie, Tutela Legale e Assistenza sono previsti in alcuni casi dei **massimali**.

Sulla garanzia Infortuni è prevista la forma con **franchigia**.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 22.3 "Scoperto"; 16 "Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà"; art. 26 "Recupero Perdite Pecuniarie"; art. 28 "Tutela Legale" e art. 29 "Assistenza".

Per scoperto intendiamo la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. Ad esempio:

- Valore del motoveicolo € 25.000,00
- scoperti pattuiti:
  - Percentuale scoperto sul danno 5%
  - Minimo % somma assicurata 1%
  - Minimo assoluto € 200,00
- Danno di € 1.000,00 e quindi Percentuale scoperto sul danno € 50,00
- Verranno liquidati € 750,00, applicando lo scoperto più elevato tra le tre possibilità.

Per franchigia intendiamo la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Viene espressa in cifra assoluta o in percentuale.

Ad esempio: danno di € 3.500,00, franchigia del 3%, all'Assicurato verranno liquidati € 3.395 (€ 3.500 - € 105 = € 3.395).

Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.

Ad esempio:

- danno è di € 1.000
- massimale previsto in polizza di € 500,00
- l'assicuratore corrisponderà € 500,00 e resterà a carico dell'Assicurato l'importo residuo di € 500,00

Per la disciplina dell'assicurazione parziale si rinvia all'art. 23 "Forme e tipi di garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia di Responsabilità Civile non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del motoveicolo assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di motoveicolo concesso in leasing;
- con riferimento al Conducente del motoveicolo ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 129 del Codice delle Assicurazione Private.

#### 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3 "Dichiarazioni e comunicazioni del contraente" delle Condizioni di Assicurazione

#### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all'art. 3.1 "Aggravamento del rischio e variazione della residenza" delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio: una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si rappresenta qualora il contraente ometta di comunicare eventuali variazioni di residenza.

#### 7. Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è annuale. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute all'intermediario. Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa o all'intermediario in tale sua qualità;
2. ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.

È possibile richiedere che il premio venga frazionato in rate semestrali (+3%), quadrimestrale (+4%).

**Nel caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia di Responsabilità Civile, può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5 "Cessazione del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

**Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell'Impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base alle combinazioni di vendita, all'esistenza o alla mancanza di determinati presupposti oggetto di dichiarazione da parte del Contraente.**

#### 8. Informativa in corso di contratto

In occasione della scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile, l'Impresa si impegna ad inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione dello stato di rischio riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

### 9. Attestazione dello stato di rischio - classe di merito

In occasione della scadenza annuale, l'Impresa invia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio. L'attestazione dello stato di rischio ha validità di 5 anni dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo motoveicolo, si rinvia alle Tabelle di assegnazione pubblicate sul sito Internet di Compagnia.

**La classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia.**

### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

In base al disposto dell'art. 2952 del Codice Civile il diritto dell'Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

### 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana

### 12. Regime fiscale

#### **Imposta sui premi**

I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Responsabilità Civile Auto, sono soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente in materia.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Procedura per il risarcimento del danno da Responsabilità Civile

La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al motoveicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano). Per le procedure di liquidazione del danno si rinvia agli artt. 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni nonché all'art. 12 "Modalità per la denuncia di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione

**La denuncia di sinistro deve essere inoltrata tempestivamente all'Impresa o all'Agenzia.**

Sul sito internet [www.groupama.it](http://www.groupama.it) è disponibile l'elenco dei centri di liquidazione sinistri.

I termini entro i quali l'Impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento sono di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall'Impresa.

### 14. Incidenti con controparti estere

In caso di incidente con un veicolo estero avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI – Corso Sempione 39 20145 Milano indicando ogni dato utile. L'UCI in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se il sinistro con il veicolo estero è avvenuto fuori dall'Italia, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente ed il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia occorre scrivere a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano – inviando un fax al n. 0685796270 oppure un messaggio e.mail all'indirizzo [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it)

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero si rinvia agli artt. 151 e seg. del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

**15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile**  
**Per la denuncia del sinistro devono essere tenute in considerazione modalità e termini** per i cui aspetti di dettaglio di rinvia all'art. 20 "Denuncia del sinistro ed obblighi relativi" delle Condizioni di Assicurazione e per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all'art. 22 "Modalità di pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

**Nelle Garanzie Assistenza e Tutela Legale la gestione dei sinistri è stata affidata ad un'Impresa terza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai corrispondenti articoli 29 "Tutela Legale" e 30 "Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.**

**16. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro**

Il Contraente ha la facoltà, per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, di rimborsare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.

**17. Accesso agli atti dell'Impresa**

L'accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 146 del Codice di Assicurazioni.

Il termine iniziale per l'esercizio del diritto di accesso decorre dal momento in cui sono conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato:

- 1) dal momento in cui è stata comunicata all'avente diritto la misura della somma offerta per il risarcimento o dal momento in cui sono stati comunicati i motivi per i quali non si ritiene di fare l'offerta;
- 2) in caso di assenza di riscontri da parte dell'Impresa alla richiesta di risarcimento (mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta):
  - a) decorsi **trenta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
  - b) decorsi **sessanta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
  - c) decorsi **novanta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- 3) decorsi **centoventi giorni** dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento danni incompleta, abbia richiesto, **entro trenta giorni dalla ricezione**, le necessarie integrazioni, i termini di cui alle lettere a), b) e c) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'esercizio del diritto di accesso presuppone una richiesta scritta dell'istante che presenti i seguenti requisiti formali e sostanziali:

- indicazione degli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione; in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'Impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti;
- riferimento all'interesse personale e concreto sotteso alla richiesta di accesso;
- allegazione alla richiesta della copia di un documento di riconoscimento e, qualora il richiedente agisca quale rappresentante di un altro soggetto, copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e delega da quest'ultimo sottoscritta; se l'interessato è una persona giuridica, un ente

o una associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata dagli statuti. La richiesta, trasmessa con raccomandata A.R. o tramite fax ovvero consegnata a mano, può essere indirizzata, a scelta dell'istante:

- alla **Sede Legale** o alla **Direzione Generale** dell'Impresa di assicurazione;
- all'**Ufficio Sinistri** del domicilio del danneggiato;
- all'**Agenzia** presso la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.

### 18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: [reclami@groupama.it](mailto:reclami@groupama.it).

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

### 19. Arbitrato

**Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla garanzia Infortuni è possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità giudiziaria.**

### 20. Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente contratto deve in base al disposto dell'art. 84 del D.Lgs n. 69 del 21 Giugno 2013 convertito in Legge del 9 Agosto 2013 n. 98, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. In tal caso il Contraente o l'Assicurato dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [mediazione\\_groupama@legalmail.it](mailto:mediazione_groupama@legalmail.it).

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina *Aggiornamenti documentazione* raggiungibile dalla sezione *Prodotti* del nostro al sito [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

**Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**  
**Il Rappresentante Legale**  
**Dominique Uzel**





## GLOSSARIO

**Il presente Glossario forma parte integrante della Nota Informativa del contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Motoveicoli.**

### **Accessori**

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

### **Agente**

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

### **Aggravamento (del rischio)**

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'Assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.

### **Arbitrato**

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

### **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione (attività assicurativa)**

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

### **Assicurazione a primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall'effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907, Codice Civile).

### **Assicurazione a valore intero**

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.

### **Broker (mediatore) di assicurazione**

Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.

### **Carenza (periodo di)**

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.

### **Caricamenti (v. Accessori)**

**Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Contraente**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l'Assicurato.

**Contratto di assicurazione**

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

**Danno**

Pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.

**Decorrenza della garanzia**

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

**Denuncia di sinistro**

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore o all'Agente a seguito di un sinistro.

**Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell'Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**Diminuzione (del rischio)**

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.

**Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

**Fascicolo informativo**

Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.

**Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)**

Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una Impresa per la liquidazione dei danni.

**Franchigia**

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'Assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo.

**Franchigia Assoluta**

Somma che rimane a carico dell'Assicurato a prescindere dall'entità del danno.

**Franchigia relativa**

Somma che rimane a carico dell'Assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

**Impresa di assicurazione**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

**Indennizzo**

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall'Assicurato in caso di sinistro.

**IVASS**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

**Margine di solvibilità**

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'Impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'Impresa.

**Massimale**

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.

**Nota informativa**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

**Periodo di assicurazione**

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

**Polizza**

È il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

**Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

**Principio indennitario**

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

**Provvigione**

Elemento fondamentale del rapporto di Agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'Agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (Impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

**Questionario anamnestico**

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'Assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

**Quietanza**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

**Risarcimento**

Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

**Riserve tecniche**

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

**Rivalsa**

Diritto che spetta all'Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all'Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell'Assicuratore.

**Scoperto**

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

**Somma assicurata**

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

**Valore a nuovo**

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

**Valore allo stato d'uso**

Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

**Valore assicurato**

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione.

**INDICE**

<b>Definizioni</b> .....	<b>4</b>
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b> .....	<b>6</b>
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	6
Art. 2 Estensione territoriale .....	6
Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente .....	6
3.1 <b>Aggravamento del rischio e variazioni della residenza</b> .....	<b>6</b>
Art. 4 Durata del contratto .....	7
Art. 5 Cessazione del rischio .....	7
Art. 6 Sospensione del contratto .....	7
Art. 7 Oneri a carico del Contraente .....	8
Art. 8 Altre assicurazioni .....	8
Art. 9 Rinvio alle norme di legge .....	8
<b>Assicurazione della Responsabilità Civile Auto</b> .....	<b>9</b>
<b>PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>9</b>
Art. 10 Oggetto dell'assicurazione .....	9
Art. 11 Esclusioni e rivalsa .....	9
Art. 12 Modalità per la denuncia di sinistro .....	10
Art. 13 Gestione delle vertenze .....	11
Art. 14 Attestazione dello stato di rischio .....	11
<b>Condizioni Aggiuntive</b> .....	<b>12</b>
- Rischi di durata inferiore ad un anno .....	12
- Motoveicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione .....	12
- Rinuncia all'azione di rivalsa .....	12
- Motoveicoli circolanti con targa provvisoria .....	12
- Guida esclusiva ciclomotori .....	12
<b>PARTE 2 FORME TARIFFARIE</b> .....	<b>13</b>
- Bonus/Malus .....	13
- Assegnazione della polizza .....	13
- Regole evolutive .....	13
- Periodo di osservazione .....	14
- Sinistri .....	14
- Riscatto sinistro .....	15
<b>Condizioni di Assicurazione che regolano le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto</b> .....	<b>16</b>
<b>PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE</b> .....	<b>16</b>
Art. 15 Incendio .....	16
Art. 16 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà .....	16
Art. 17 Furto e rapina .....	16
Art. 18 Kasko limitata .....	16
Art. 19 Esclusioni .....	16
Art. 20 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .....	17

Art. 21	Riparazioni sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate .....	18
Art. 22	Modalità di pagamento dell'indennizzo .....	18
22.1	Limiti di indennizzo .....	19
22.2	Regola proporzionale .....	19
22.3	Scoperto .....	19
22.4	Liquidazione dei danni nomina dei periti .....	19
22.5	Diritto di surrogazione .....	19
22.6	Somme assicurate al netto IVA .....	19
Art. 23	Forme e tipi di garanzia .....	19
Art. 24	Rivista di riferimento .....	20
Art. 25	Valori assicurati .....	20
<b>PARTE 2 GARANZIE RECUPERO PERDITE PECUNIARI .....</b>		<b>21</b>
Art. 26	Recupero Perdite Pecuniarie e Documenti .....	21
26.1	Denuncia di sinistro ed obblighi relativi .....	22
<b>PARTE 3 GARANZIE INFORTUNI .....</b>		<b>23</b>
Art. 27	Infortunati del conducente .....	23
27.1	Morte .....	23
27.2	Invalità permanente .....	23
27.3	Diaria da ricovero .....	24
27.4	Rimborso spese sanitarie .....	25
27.5	Esclusioni .....	25
27.6	Rinuncia alla surrogazione .....	25
27.7	Limiti di età .....	26
27.8	Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .....	26
27.9	Cumulo di indennizzi .....	26
27.10	Controversie Arbitrato irrituale .....	26
27.11	Pagamento dell'indennizzo .....	26
<b>PARTE 4 TUTELA LEGALE .....</b>		<b>29</b>
Art. 28	Oggetto dell'Assicurazione .....	29
28.1	Ambito delle prestazioni .....	30
28.2	Persone assicurate .....	31
28.3	Estensione territoriale .....	32
28.4	Esclusioni .....	32
28.5	Insorgenza del caso assicurativo .....	33
28.6	Denuncia e gestione del caso assicurativo .....	33
28.7	Scelta del legale incaricato per la fase giudiziale .....	34
28.8	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa .....	35
28.9	Disaccordo nella gestione del caso assicurativo .....	35
28.10	Oggetto dell'assicurazione per la Sezione Perdite Pecuniarie .....	35
28.11	Indennità garantite .....	35
28.12	Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie .....	35
28.13	Massimale per la Sezione Perdite Pecuniarie .....	36
28.14	Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie .....	36
<b>PARTE 5 ASSISTENZA .....</b>		<b>37</b>
Art. 29	Oggetto della prestazione .....	37
29.1	Soccorso stradale .....	38
29.2	Officina mobile .....	38
29.3	Recupero motoveicolo uscito di strada .....	38

29.4	Viaggio per recupero del motoveicolo .....	38
29.5	Rimpatrio motoveicolo .....	39
29.6	Assistenza telefonica .....	39
29.7	Pronto guasti .....	39
29.8	Rientro passeggeri Prosecuzione del viaggio .....	39
29.9	Spese d'albergo .....	39
29.10	Viaggio di un familiare .....	40
29.11	Invio pezzi di ricambio .....	40
29.12	Anticipo spese prima necessità .....	40
29.13	Anticipo spese legali .....	40
29.14	Interprete a disposizione .....	40
29.15	Rimpatrio sanitario .....	40
29.16	Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato .....	41
29.17	Rimpatrio salma .....	41
29.18	Abbandono legale .....	41
29.19	Invio di autoambulanza .....	42
29.20	Consulenza medica .....	42
29.21	Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .....	43
<b>NORME FINALI .....</b>		<b>44</b>
Art. 30	Polizze vincolate .....	44

## DEFINIZIONI

### **Assicurato**

Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della "Legge": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Atto doloso**

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

### **Atti vandalici**

L'insieme delle azioni fine a se stesse commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

### **CONSAP**

Ente Gestore della Stanza di Compensazione Via YSER 14 00198 Roma.

### **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### **Degrado d'uso**

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del motoveicolo nuovo e quello che il motoveicolo aveva al momento del sinistro.

### **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

### **Furto**

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma.

### **Indennizzo**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

### **Legge**

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

### **Massimale**

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

### **Mediazione**

L'opera, l'intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

### **Motoveicolo**

Motocicli, motocarrozze, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi.

### **Parti**

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni.

### **Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

### **PRA**

Pubblico Registro Automobilistico.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

### **Proprietario**

L'intestatario al PRA del veicolo. Sono convenzionalmente equiparati alla figura del proprietario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

### **Rapina**

Reato previsto dall'art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.



**Risarcimento**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

**Scadenza annuale**

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

**Scoperto**

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

**SSN**

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

**Tariffa**

L'insieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. per ciascun rischio da assicurare.

**PREMESSA**

**Resta inteso che:**

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie croceseguate sul modulo di polizza; l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

**In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)

### ART. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno. Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità Competente o previa autocertificazione dell'evento.

### ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione **vale per** il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. **Vale altresì** per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Groupama Assicurazioni S.p.A.. Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

### ART. 3 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.

#### 3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

Inoltre, il Contraente **è tenuto** a comunicare eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del motoveicolo assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

#### ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato e contrassegno.

#### ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del motoveicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è **tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione.

Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, **solo previa restituzione del certificato e del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde (salvo il caso di furto o rapina)**, può alternativamente richiedere:

- **Sostituzione del motoveicolo:** che il contratto sia reso operante per altro motoveicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di motoveicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo motoveicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Cessione del contratto:** che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo motoveicolo in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. **Non sono ammesse** sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
- **Risoluzione del contratto:** che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.  
 Resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

**La sospensione non è ammessa.**

**ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

**ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

**ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOVEICOLI

### PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del motoveicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

- a) per la circolazione del motoveicolo assicurato **in aree private**; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite per sinistro di **€ 2.000.000**;
- b) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente **ai motoveicoli dati a noleggio con conducente**, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del motoveicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi** denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti **esclusi** i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
- c) nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida", anche durante l'eventuale **tragitto in strade urbane**, strettamente necessario al raggiungimento dei "luoghi poco frequentati" atti ad effettuare le esercitazioni di guida, ai sensi di legge;
- d) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico da terra al motoveicolo e viceversa**, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi** i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- e) **personale ed autonoma dei trasportati** per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del motoveicolo assicurato, **esclusi** i danni al motoveicolo stesso.

**In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.**

Groupama Assicurazioni S.p.A. nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del motoveicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa** la vittima stessa) e del conducente **fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro**.

#### ART. 11 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

- a) **conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera c);
- b) **conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida** ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis;
- c) **conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- d) relativamente ai **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) motoveicolo guidato da **persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche**;

- f) **motoveicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;
- g) **veicolo dato a noleggio con conducente** se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- h) **danni causati dalla partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.**

Nei casi previsti alle lettere a), b), c), d), e) il diritto di rivalsa verrà limitato al **10%** del risarcimento liquidato con il **massimo di € 5.000**.

### ART. 12 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il motoveicolo assicurato, l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al motoveicolo assicurato e patente del conducente il motoveicolo al momento del sinistro;
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 della Legge.**

Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al motoveicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano):

- in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Pertanto, in caso di sinistro subito dal motoveicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte **deve** presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;

- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

### ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, **fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

**L'Assicurato è tenuto** a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

**Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

### ART. 14 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione della scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.

Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l'attestazione dello stato di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di furto o rapina del motoveicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata.

**Groupama Assicurazioni S.p.A. non invia né rilascia** l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del motoveicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata;
- cessione del contratto per alienazione del motoveicolo assicurato;
- contratto con durata superiore ad un anno (rateo + anno) alla scadenza del rateo.

In caso di deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento dell'attestazione dello stato di rischio, Groupama Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del motoveicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del motoveicolo.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

### RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Il contratto non è soggetto a proroga e, pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalla Forma tariffaria "Bonus/Malus".

**Non sono ammesse variazioni di rischio.** È ammessa la variazione per cambio di residenza del proprietario o reimmatricolazione del motoveicolo stesso per smarrimento o furto delle targhe.

Qualora la variazione comporti un aumento del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore al momento della stipulazione, si procederà al conguaglio anche della eventuale maggiorazione per la temporaneità applicata al momento dell'emissione; in caso di diminuzione di premio non si procederà al conguaglio della maggiorazione.

### MOTOVEICOLI USATI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del motoveicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, **a condizione che** il Contraente sia munito dell'autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.

La polizza viene stipulata per un periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi.

### RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del motoveicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente, nei seguenti casi:

- **motoveicolo guidato da persona non abilitata o da conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis:** se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- **danni subiti dai terzi trasportati:** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.

**Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia** nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- **Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:** in caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada, **salvo** venga accertato uno stato di etilismo cronico.

### MOTOVEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i motoveicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, **esclusivamente** con durata corrispondente al periodo di validità del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni. Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva** il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.

### GUIDA ESCLUSIVA CICLOMOTORI

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il ciclomotore assicurato venga condotto esclusivamente dal proprietario dello stesso. Qualora al momento del sinistro alla guida del ciclomotore si trovasse una persona diversa, Groupama Assicurazioni S.p.A., eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, con **il massimo di € 5.000**. La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi **purchè** adeguatamente documentati:

- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del ciclomotore in stato di necessità;
- circolazione del ciclomotore conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

**Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui al disposto dell'art. 11.**



## PARTE 2 FORME TARIFFARIE

**Secondo quanto pattuito e riportato in polizza, la presente assicurazione è stipulata in forma tariffaria **BONUS / MALUS**.**

Il sistema prevede 23 classi di merito. Per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:

### TABELLA COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Classi di merito	Coeff.	Classi di merito	Coeff.
1E	0,25	08	0,45
1D	0,25	09	0,50
1C	0,26	10	0,56
1B	0,27	11	0,63
1A	0,28	12	0,71
01	0,29	13	0,80
02	0,30	14	0,90
03	0,31	15	1,00
04	0,32	16	1,50
05	0,33	17	2,00
06	0,36	18	2,50
07	0,40		

### Assegnazione della polizza

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.

### Regole evolutive

In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei sinistri (si veda paragrafo "Sinistri" a seguire). L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - pagati nei periodi di osservazione precedenti.

## TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1E	1E	1B	3	7	11
1D	1E	1A	4	8	12
1C	1D	1	5	9	13
1B	1C	2	6	10	14
1A	1B	3	7	11	15
1	1A	4	8	12	16
2	1	5	9	13	17
3	2	6	10	14	18
4	3	7	11	15	18
5	4	8	12	16	18
6	5	9	13	17	18
7	6	10	14	18	18
8	7	11	15	18	18
9	8	12	16	18	18
10	9	13	17	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**Periodo di osservazione**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**Sinistri**

Al momento del pagamento di una somma nel periodo di osservazione da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe Bonus/Malus.

A tal fine rilevano esclusivamente:

- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli per i quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.

### Riscatto sinistro

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.

In assenza di sinistri, la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura indicata nella seguente tabella.

### TABELLA VARIAZIONE DI PREMIO

Classi di merito di provenienza	Classi di merito di assegnazione	Coefficiente	Diminuzione %
1E	1E	0,250	0,0%
1D	1E	0,250	0,0%
1C	1D	0,260	-3,8%
1B	1C	0,270	-3,7%
1A	1B	0,280	-3,6%
1	1A	0,290	-3,4%
2	01	0,300	-3,3%
3	02	0,310	-3,2%
4	03	0,320	-3,1%
5	04	0,330	-3,0%
6	05	0,360	-8,3%
7	06	0,400	-10,0%
8	07	0,450	-11,1%
9	08	0,500	-10,0%
10	09	0,560	-10,7%
11	10	0,630	-11,1%
12	11	0,710	-11,3%
13	12	0,800	-11,3%
14	13	0,900	-11,1%
15	14	1,000	-10,0%
16	15	1,500	-33,3%
17	16	2,000	-25,0%
18	17	2,500	-20,0%

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

### PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE

Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all'anno.

#### ART. 15 INCENDIO

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. **La garanzia non comprende** il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

#### ART. 16 RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A., risarcisce, **fino alla concorrenza del massimale di € 250.000**, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del motoveicolo assicurato, incendio, azione del fulmine;

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, **esclusi** i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del motoveicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

#### ART. 17 FURTO E RAPINA

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del motoveicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al motoveicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al motoveicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal motoveicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Inoltre, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza i **danni da scasso** causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del motoveicolo.

#### Mezzi di protezione

La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il motoveicolo sia:

- dotato di **antifurto elettronico**;
- di norma ricoverato in un **posto auto protetto**, cioè autorimessa o parcheggio privato o box.

Resta inteso che **l'indennizzo sarà ridotto** nella misura del **20%** qualora al momento del sinistro non sussistesse il presupposto dichiarato.

#### ART. 18 KASKO LIMITATA (Collisione)

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal motoveicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, **purché identificati**.

#### ART. 19 ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie **non sono indennizzabili i danni:**

- causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione**;
- causati da **terremoto** (ad eccezione della garanzia Incendio);
- causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti **da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da partecipazione ad **attività delittuose o con dolo**:
  - del Contraente;

- dell'Assicurato;
- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

**e inoltre:**

**limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:**

- f) causati da **bruciature verificatesi in assenza di incendio;**
- g) causati da **incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata;**
- h) causati da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e ad esclusione della garanzia furto e rapina, gli atti dolosi in genere;**
- i) causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.**

**Limitatamente alle garanzie Kasko limitata non sono risarcibili i danni:**

- j) avvenuti quando il motoveicolo è **guidato** da conducente in possesso di patente **idonea ma scaduta** purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- k) avvenuti quando il motoveicolo è **guidato da conducente non abilitato** alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera i);
- l) avvenuti quando il motoveicolo è **guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- m) **successivi a furto o rapina;**
- n) conseguenti alla **circolazione "fuoristrada";**
- o) verificatisi durante la partecipazione del motoveicolo **a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- p) causati da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;**
- q) causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;**
- r) cagionati **da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;**
- s) subiti **a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.**

#### **ART. 20 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI**

L'Assicurato in caso di sinistro **deve:**

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del motoveicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

nel caso di **furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il motoveicolo, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il motoveicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività dell'impianto antifurto;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del motoveicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **incendio deve inoltre:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del motoveicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **kasko limitata deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del motoveicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva** di richiedere se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

#### ART. 21 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il motoveicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **3 giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A..

Groupama Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del motoveicolo danneggiato nonché di sostituire il motoveicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del motoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

#### ART. 22 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole

o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'art. 2742 del Codice Civile, qualora il motoveicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'art.642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

### 22.1 Limiti di indennizzo

In ogni caso **l'indennizzo non può essere superiore** alle somme assicurate. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al motoveicolo in occasione della riparazione.

### 22.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

### 22.3 Scoperto

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonoaudiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € **150,00**. In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore**.

### 22.4 Liquidazione dei danni-nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

**Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

### 22.5 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del motoveicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

### 22.6 Somme assicurate al netto IVA

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

## ART. 23 FORME E TIPI DI GARANZIA

Con riferimento a tutte le garanzie, l'assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata solo nella forma valore commerciale in base alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale del motoveicolo determinato -se censito- sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi e dei fonoaudiovisivi aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle

sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale dello stesso.**

Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, il valore del motoveicolo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.

#### **ART. 24 RIVISTA DI RIFERIMENTO**

Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza. Ad ogni scadenza annuale Groupama Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di modificare la rivista di riferimento, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa. Se il Contraente rifiuta la nuova rivista, all'eventuale rinnovo non si applicherà l'adeguamento automatico dei valori assicurati.

#### **ART. 25 VALORI ASSICURATI**

L'assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:

- "Valore base";
- "Valore degli accessori aggiuntivi".

Per "accessori" si intendono le installazioni stabilmente fissate al motoveicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo e gli "apparecchi fonoaudiovisivi" intendendo per tali: radio, radiotelefoni, giradischi, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al motoveicolo.

Si distinguono accessori:

- **di serie**, se costituiscono normale dotazione del motoveicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
- **aggiuntivi**, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul motoveicolo successivamente all'acquisto. Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del motoveicolo, ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell'acquisto del motoveicolo, si intendono aggiuntivi e non di serie.

La casella "Valore base" comprende il valore degli accessori di serie.



**PARTE 2 - GARANZIE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE**

**ART. 26 RECUPERO PERDITE PECUNIARIE E DOCUMENTI**

Le garanzie che seguono sono comprese nei pacchetti denominati Recupero Perdite Pecuniarie "A", Recupero Perdite Pecuniarie "B", Documenti, prestate secondo la tabella che segue:

	Garanzie
<b>Pacchetto "A"</b>	Tassa di proprietà Sostituzione serrature Recupero Traino e Custodia Incendio derivante da eventi sociopolitici
<b>Pacchetto "B"</b>	Rimborso ambulanza Sequestro penale Bagagli trasportati
<b>Documenti</b>	Immatricolazione motoveicolo sostitutivo Rimborso spese di reimmatricolazione Perdita totale Duplicazione patente

**Tassa di proprietà:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del motoveicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**Sostituzione serrature:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del motoveicolo, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.

**Recupero Traino Custodia:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del motoveicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro**.

**Immatricolazione motoveicolo sostitutivo:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l'immatricolazione di un motoveicolo.

Il rimborso:

- **è integrale** se il nuovo motoveicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del motoveicolo assicurato;
- **è pari** alle spese di immatricolazione del motoveicolo assicurato, se il nuovo motoveicolo ha una potenza fiscale superiore;
- **corrisponde** alle spese di voltura **con il limite** delle spese di immatricolazione del motoveicolo assicurato, se questo è sostituito da motoveicolo usato.

Il rimborso **non comprende** l'importo di eventuali imposte straordinarie.

**Rimborso spese di reimmatricolazione:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la reimmatricolazione a seguito di:

- a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
- b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
- c) ritrovamento del motoveicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.

**Rimborso ambulanza:** Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul motoveicolo.

**Sequestro penale:** in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in € 25** per ciascun giorno di sosta forzata del motoveicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera **a condizione che** la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. **e vale esclusivamente** per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**Bagagli trasportati:** Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, **limitatamente** ai bagagli del conducente e dei trasportati, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**; la garanzia è **valida esclusivamente** per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, **con esclusione di:** preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

**Incendio derivante da eventi sociopolitici:** Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L'importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d'uso del motoveicolo **e non potrà comunque superare** il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10% minimo € 150**.

**Perdita totale:** in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, Groupama Assicurazioni S.p.A. tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale del motoveicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del motoveicolo.

Le spese sono a totale carico della società.

**Duplicazione patente:** Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.

### 26.1 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro e la documentazione che verrà richiesta.

### PARTE 3 - GARANZIA INFORTUNI

#### ART. 27 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, **nei limiti riportati nel modulo** di polizza, il conducente del motoveicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi **durante** la circolazione del motoveicolo stesso.

La garanzia vale **purché** il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal motoveicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, **a condizione che** il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione** degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

#### 27.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell'Assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro.

L'indennizzo viene riconosciuto **purché** la morte avvenga **entro** 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Se il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza, oltre la morte dell'Assicurato, anche quella del coniuge se pure la loro morte avvenga in tempi diversi Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.

La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

#### 27.2 Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'art 27.11.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto **a condizione che** sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, **esclusi** tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato **per le sole conseguenze dirette** causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali **vengono ridotte** in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma **non potrà superare** il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate **sono diminuite** tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

**Franchigia:** limitatamente alla presente garanzia si applicano le franchigie pattuite in polizza, ed inoltre:

- sulla parte eccedente € **130.000** e inferiore a € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **5%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **5%**;
- sulla parte eccedente € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **10%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **10%**.

### 27.3 Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell'importo giornaliero assicurato.

L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, **con il massimo di 360 giorni**, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.

Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni. L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al **50%** di quella garantita per il ricovero.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, **esclusi** comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, **nonché** colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

#### 27.4 Rimborso spese sanitarie

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, **sino alla concorrenza** del massimale assicurato, per: onorari di medici e di chirurghi;

- diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- accertamenti diagnostici;
- trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall'Assicurato **entro 2 anni** dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso **escluse** le protesi dentarie.

#### 27.5 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da **alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi**, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la partecipazione del motoveicolo a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) causati in occasione **di delitti dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il motoveicolo è **guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il motoveicolo è **guidato da conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il motoveicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo** sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione **dell'uso del motoveicolo in modo illecito** o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
  - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate **dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
  - **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.**

#### 27.6 Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

### 27.7 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro.

### 27.8 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per le garanzie "Diaria da ricovero" e "Rimborso spese sanitarie", presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, **devono consentire** la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### 27.9 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte **non è cumulabile** con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

### 27.10 Controversie - arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.** Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

### 27.11 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

**PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:**

	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>			
- un arto superiore	70%	60%	<b>Un arto inferiore:</b>		
- una mano o un avambraccio	60%	50%		• al di sopra della metà della coscia	70%
- un pollice	18%	16%		• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
- un indice	14%	12%		• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un medio	8%	6%		- di un piede	40%
- un anulare	8%	6%		- ambedue i piedi	100%
- un mignolo	12%	10%		- un alluce	5%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%		- un altro dito del piede	1%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito			- la falange ungueale dell'alluce	2,5%

**PERDITA ANATOMICA DI:**

- un rene	15%	- la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
-----------	-----	--	----

**PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:**

- un occhio	25%	- ambedue gli occhi	100%
-------------	-----	---------------------	------

**POSTUMI DI LESIONI MENISCALI:**

- se complete e disposte in senso trasversale	3%	- in tutti gli altri casi	1%
---	----	---------------------------	----

**POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO:**

- collaterale interno	12%	- crociato anteriore	6%
- collaterale esterno	8%	- crociato posteriore	6%

**ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO  
E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO**

	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>		
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%	- tendine di Achille	4%
- di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%	- quadricipite femorale	5%

**ANCHILOSI DI:**

	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>		
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%	- dell'anca in posizione favorevole	35%
- gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono supinazione libera)	20%	15%	- del ginocchio in estensione	25%
- polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)	10%	8%	- della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali)	15%

**PARALISI COMPLETA DI:**

	<b>Destro</b>	<b>Sinistro</b>		
- nervo radiale	35%	30%	- nervo sciatico popliteo esterno	15%
- nervo ulnare	20%	17%		

**SORDITÀ COMPLETA DI:**

- un orecchio	10%	- ambedue gli orecchi	40%
---------------	-----	-----------------------	-----

**STENOSI NASALE ASSOLUTA**

- monolaterale	4%	- bilaterale	10%
----------------	----	--------------	-----

**POSTUMI DI FRATTURA**

- scomposta di una costa	1%
<b>amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:</b>	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12ma dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
- frattura del sacro	3%
- di un metamero coccigeo con callo deforme	5%



#### PARTE 4 TUTELA LEGALE

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale alla **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona VR in seguito denominata ARAG.**

#### ART. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, sino ad un massimo di € 20.000 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione ;**
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla ARAG ai sensi dell'Art.28.6;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la ARAG ai sensi dell'Art. 28.6;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**

È garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 28.7 per ogni grado di giudizio.

#### DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### 1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

##### 2. ARAG non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**

**3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**

**4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:**

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
- i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

**Art. 28.1 – Ambito delle prestazioni****Opzione A - Prestazioni garantite Garanzia Base**

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. 28.2 per le seguenti prestazioni:

**1. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**

La presente garanzia opera anche in caso di violazione dell'art. 186 CdS (guida sotto l'influenza dell'alcool) a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 28.4 lett. i).

In caso di incidente tra veicoli, l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

**1.a) sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 CAP) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla propria compagnia o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del Responsabile civile;**

**1.b) esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 CAP, sia per danni materiali sia per lesioni a persone nel limite del massimale della garanzia tutela legale per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:**

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
- per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero;

**1.c) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 CAP).**

Quanto previsto ai punti 1.a) – 1.b) – 1.c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto all'art. 28.4 lett q).

**2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

**3. Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione;

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 28.4 lett. e), i) e o).

**4. Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

5. **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Società, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00 (quindicimila)**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.  
 L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione**.
6. **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.
7. **Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata **in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso**.  
**È garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale.**  
 ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.  
 L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso**.  
**La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 28.4 lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;**

#### Opzione B - Prestazioni garantite – Garanzia Super

Ad integrazione di quanto previsto dall'Opzione A) le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. 28.2 per le seguenti prestazioni:

1. **Controversie contrattuali.** Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purchè con valore in lite superiore a € 200,00 (duecento)**.
2. **Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.** Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della **patente di guida comminata** all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**  
**Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.**  
**La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.**

#### ARAGTEL – Consulenza Telefonica

Ad integrazione delle garanzie previste dalle opzioni A) e B) , è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria;

nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

#### Art. 28.2 – Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai

trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.**

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia;**

quando, **in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

#### **Art. 28.3 – Estensione territoriale**

- 1. Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.**
- 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.**

#### **Art. 28.4 – Esclusioni**

Per i veicoli le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza ;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;

- o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 28.1 comma 1.a) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2006;
- q) per le vertenze contrattuali con Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- r) per i casi di adesione a class action.

**Art. 28.5 – Insorgenza del caso assicurativo**

1. Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza,** per le vertenze contrattuali;
- **durante il periodo di validità della polizza,** per tutte le altre prestazioni garantite.

**3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

**4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ARAG nei modi e nei termini dell'Art. 28.6 e 28.12,(denuncia e gestione del caso assicurativo ) entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.**

**5. La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**Art. 28.6 – Denuncia e gestione del caso assicurativo**

**1. L'Assicurato deve presentare a ARAG o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.**

2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata di idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova a disposizione necessario per permettere a ARAG di tutelare gli interessi dell'Assicurato.**

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o di ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In mancanza, **ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

3. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il** bonario componimento della controversia. **ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**

4. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica a ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 28.7 **per la trattazione giudiziale.**

5. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

6. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 4 del presente articolo.**

7. **È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per :**

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

8. ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

#### **Art. 28.7 – Scelta del legale incaricato per la fase giudiziale**

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

**Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 28, comma 2.**

2. Se l'Assicurato non **comunica a ARAG il nominativo del legale prescelto, ARAG provvede direttamente alla nomina.**

3. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi diritti ed interessi.**

4. **L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con ARAG.**

5. **ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

**Art. 28.8 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

**Art. 28.9 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo**

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

3. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

**SEZIONE PERDITE PECUNIARIE**

**Art. 28.10 – Oggetto dell'assicurazione per la Sezione Perdite Pecuniarie**

ARAG assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per le indennità previste dall'art. 28.11 Indennità garantite.

**Art. 28.11 – Indennità garantite**

**Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 28.1 Opzione B) - Prestazioni garantite – Garanzia Super - la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:**

1. **Indennità Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente**, sottratti all'Assicurato.

**La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'art. 28.2 solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.**

**Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.**

2. **Indennità Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

**La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'art. 28.2 solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.**

**Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.**

**Art. 28.12 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie**

L'Assicurato deve presentare a ARAG denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c., secondo comma, producendo copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché, quando richiesto, di copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

ARAG, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

**Art. 28.13 – Massimale per la Sezione Perdite Pecuniarie**

Per le garanzie di cui all'art. 28.11 – **Indennità garantite** - gli oneri e le spese oggetto delle Indennità, sono rimborsati, per caso assicurativo senza limite annuo entro il limite di € 1.000,00 (mille) per le Indennità Autoscuola e Zero Punti Patente.

**Art. 28.14 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) se il veicolo non è omologato;
- l) per le vertenze contrattuali con Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- m) per i casi di adesione a class action.



**PARTE 5 - ASSISTENZA**

**ART. 29 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.

Il servizio viene offerto nelle forme: **SILVER, GOLD.**

**Resta inteso che:**

- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A., queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

**Inoltre, nell'ambito della presente garanzia:**

- per "incidente" si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al motoveicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per "guasto" si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del motoveicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:

Forma SILVER	Forma GOLD
Soccorso stradale	Rientro passeggeri
Officina Mobile	Spese d'albergo
Recupero motoveicolo uscito di strada	Viaggio di un familiare
Viaggio per recupero motoveicolo	Invio pezzi di ricambio
Rimpatrio del motoveicolo	Anticipo spese di prima necessità
Assistenza telefonica	Anticipo spese legali
Pronto guasti	Interprete a disposizione
	Rimpatrio sanitario
	Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
	Rimpatrio salma
	Abbandono legale
	Invio di autoambulanza
	Consulenza medica

**Le prestazioni fornite con la forma "GOLD" comprendono anche quelle fornite con la forma "SILVER"**

### 29.1 Soccorso stradale

Qualora il motoveicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero.**

### 29.2 Officina mobile

Qualora il motoveicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento,

con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale.

Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell'intervento.

**Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia.**

### 29.3 Recupero motoveicolo uscito di strada

Qualora il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il motoveicolo nell'ambito della sede stradale.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di **€ 200 per sinistro.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero.**

### 29.4 Viaggio per recupero del motoveicolo

Qualora il motoveicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a **36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;**
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il motoveicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'Assicurato stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

La prestazione è operante quando il motoveicolo da recuperare, **in Italia o all'estero, si trovi ad almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario.**

### 29.5 Rimpatrio motoveicolo

Qualora il motoveicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,

la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **le spese relative ai diritti doganali;**
- **i costi relativi al rilascio della certificazione da parte dell'Officina;**
- **i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;**
- **l'eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero o limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il motoveicolo viene ritrovato all'estero.**

### 29.6 Assistenza telefonica

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del motoveicolo o al conducente dello stesso informazioni relative a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione meteorologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei).

Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del motoveicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

### 29.7 Pronto guasti

La Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del motoveicolo o al conducente dello stesso informazioni e consulenze tramite tecnico, relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del motoveicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.

### 29.8 Rientro passeggeri Prosecuzione del viaggio

Qualora il motoveicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;
- un furto totale o una rapina senza ritrovamento del motoveicolo, la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'Assicurato, un motoveicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di **€ 1.000** per sinistro, il relativo costo. Sono a carico dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

### 29.9 Spese d'albergo

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.

Groupama Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza di un importo massimo di € 500 per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

### 29.10 Viaggio di un familiare

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il conducente ricoverato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal proprio comune di residenza.**

### 29.11 Invio pezzi di ricambio

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **il costo dei pezzi di ricambio;**
- **le eventuali spese doganali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

### 29.12 Anticipo spese prima necessità

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del motoveicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di € 500 per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

### 29.13 Anticipo spese legali

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente e il conducente che si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di € 3.500 per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

### 29.14 Interprete a disposizione

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente e:

- il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto;
- il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale,

e necessitino di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo** di 8 ore lavorative per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

### 29.15 Rimpatrio sanitario

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza.

**La prestazione non è dovuta:**

- **nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **qualora l'infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.**

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:

- l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;

o, in alternativa

- la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

### 29.16 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile, nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante; la Struttura Organizzativa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - aereo sanitario;
  - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, in prima classe;
  - autoambulanza;
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.

L'Assicurato **deve** comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.

### Esclusioni specifiche

**Non danno luogo alla prestazione:**

- a) **le terapie riabilitative;**
- b) **le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l'Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia e all'estero**.

### 29.17 Rimpatrio salma

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico le relative spese.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **le spese relative alla cerimonia funebre;**
- **l'eventuale recupero della salma.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

### 29.18 Abbandono legale

Qualora il motoveicolo abbia subito:

un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata;

un furto totale o una rapina, con ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del motoveicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il motoveicolo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

**Sono a carico dell'Assicurato:**

- **i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso;**
- **i costi per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

### 29.19 Invio di autoambulanza

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento, la Struttura Organizzativa invia direttamente l'autoambulanza. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

### 29.20 Consulenza medica

Qualora il motoveicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.

## ESCLUSIONI

Le **prestazioni non sono dovute** in caso di:

- partecipazione del motoveicolo **a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;**
- **terremoti;**
- **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;**
- esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo **dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;**
- avvenuti quando il motoveicolo è guidato da **conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il motoveicolo è guidato **da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore**, salvo il disposto di cui sopra;
- avvenuti quando il motoveicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;** **salvo** sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;

### 29.21 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato **deve**:

- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde gratuito **800.713.974**;
- in alternativa potrà rivolgersi al n° **+39 02.58.24.55.56**, inviare un fax al n° **+39 02.58.47.72.02** o inviare una mail a: [prontassistenza.groupama@europassistance.it](mailto:prontassistenza.groupama@europassistance.it)

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
  2. Nome e Cognome;
  3. Numero di polizza;
  4. Numero di targa;
  5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
  6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
  - comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l'esistenza di assicurazioni per le quali l'Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A..

## NORME FINALI

### ART. 30 POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di motoveicoli locati in leasing, motoveicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla "scadenza del vincolo" indicato in polizza a favore dell'Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il motoveicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al motoveicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del motoveicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.



## **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1  
Fax +39 06 80210.831 - [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

